

# Rapporto

numero

**6593 R**

Concerne

data

27 febbraio 2013

Dipartimento

ISTITUZIONI

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 17 gennaio 2012 concernente la competenza per il perseguimento delle contravvenzioni in materia di armi, accessori di armi e munizioni (modifica della legge cantonale del 20 aprile 2009 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni)**

### **I. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO**

La Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) persegue lo scopo di prevenire l'impiego abusivo di armi, di parti essenziali di armi, di accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni; in particolare ne disciplina l'acquisto, l'introduzione sul territorio svizzero, l'esportazione, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio.

L'applicazione della LArm è demandata ai cantoni e in Ticino è in vigore la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm). Il nostro Cantone demanda la competenza per l'applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi alla Polizia cantonale, come enunciato dall'art. 1 del regolamento (RLCLArm).

Le disposizioni penali della LArm sono regolamentate negli art. 33 (delitti e crimini) e 34 (contravvenzioni) LArm. La competenza in ambito di procedimento e di giudizio delle infrazioni spetta ai Cantoni e attualmente in Ticino la competenza per il perseguimento è delegata al Ministero pubblico.

Le contravvenzioni al diritto cantonale sono invece perseguite dalla Polizia cantonale, mentre il perseguimento dei reati più gravi compete al Ministero pubblico.

Con il messaggio in oggetto il Consiglio di Stato propone di modificare il quadro legislativo vigente, al fine di conferire alla Polizia cantonale anche la competenza a perseguire le contravvenzioni al diritto federale, mentre il perseguimento dei reati più gravi, crimini e delitti, rimane invariato e di competenza della Magistratura.

### **II. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI**

La Commissione della legislazione condivide le considerazioni del Consiglio di Stato, ovvero il fatto che la modifica in oggetto permetterebbe di sgravare il Ministero pubblico da compiti considerati minori. D'altra parte essa consentirebbe all'autorità amministrativa

(ovvero alla Polizia), già incaricata dell'applicazione delle disposizioni, di proporre poi tempestivamente le sanzioni previste.

La modifica proposta non è contemplata nelle Linee direttive 2012-2015, ma non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo. Permette però di sgravare il Ministero pubblico e di raggiungere una certa uniformità nel perseguimento delle contravvenzioni in materia di armi, visto che già oggi le contravvenzioni alla legge cantonale sono perseguite dalla Polizia cantonale.

### **III. CONCLUSIONI**

Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio del Consiglio di Stato, segnatamente ad approvare le modifiche all'art. 2 cpv. 1 lett. h) e all'art. 10 LCLArm.

Per la Commissione della legislazione:

Amanda Rückert, relatrice

Agustoni - Beretta Piccoli L. - Celio - Cereghetti

Corti - Galusero - Ghisolfi - Giudici - Gysin - Mellini -

Paparelli - Pedrazzini - Stojanovic - Viscardi